



Comune di Palazzolo dello Stella

Provincia di Udine

I.C.I

ALIQUOTE E MODALITA' DI CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA per l'anno **2011**

ALIQUOTE IN VIGORE (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 17.02.11)	
Aliquota per terreni agricoli.	5,60‰
Aliquota per aree edificabili <i>Nell'ultima facciata del presente "informativa" sono riportati i valori venali in comune commercio approvati dalla giunta comunale con atto 177 del 21.12.2006 ed in vigore dal 1.1.2007.-</i>	5,60‰
Aliquota per i restanti fabbricati	5,60‰

Dall'anno 2008 sono escluse dal pagamento dell'ICI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo "ivi comprese le pertinenze delle stesse ed iscritte in categoria catastale C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse), annesse o contigue e a servizio dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto".

ESCLUSIONI DALLA ESENZIONE:

1) le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 Per abitazione principale si intende quella nel quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari hanno la RESIDENZA ANAGRAFICA. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, si considerano parti integranti dell'abitazione le sue pertinenze iscritte in categoria catastale C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse), annesse o contigue e a servizio dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto.	4,80‰
2) l' unità immobiliare e sue pertinenze (C6) possedute da cittadino italiano residente all'estero (iscritto all'AIRE), a condizione che non risulti locata. Se il contribuente possiede più abitazioni nel territorio del Comune o dello Stato italiano, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente con apposita dichiarazione da presentare all'ufficio tributi entro il termine del pagamento a saldo dell'imposta ed ha decorrenza dallo stesso anno e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni.	
Per tali fattispecie si applica la detrazione di imposta per l'abitazione principale pari a	€ 104,00
REDDITO DI RIFERIMENTO IN VIGORE DALL'1.1.1997 (Legge 23/12/1996 n.662 art.3 commi dal 48 al 58)	
- FABBRICATI: Le rendite urbane iscritte in catasto vanno rivalutate del <i>(si tenga presente che tali rendite annotate negli atti catastali, anche se di recente attribuzione, non comprendono il predetto aumento)</i>	5%
- TERRENI AGRICOLI: Dal reddito domenicale risultante in catasto moltiplicato per 75 va rivalutato del <i>(si tenga presente che i redditi domenicali negli atti catastali non comprendono il predetto aumento)</i>	25%

NORME PARTICOLARI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Dall'anno 2008 sono escluse dal pagamento dell'ICI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo (***ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9***) per cui l'esenzione viene estesa anche ai seguenti fabbricati che, ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili", sono equiparati alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari e loro pertinenze (C6) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate
2. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ora ATER.
3. alla ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta;
4. le unità immobiliari e loro pertinenze (C6) concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari che la occupano quale loro abitazione principale, purché coloro che vi abitano non ne risultino comproprietari né proprietari/comproprietari di altre unità abitative, e ciò sia comprovato da RESIDENZA ANAGRAFICA e siano parenti in linea retta di 1° grado (genitori e figli)

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DA PARTE DI PIU' CONTITOLARI

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri, (*anche tra il soggetto passivo proprietario al 100%, defunto nel corso dell'anno, e gli eredi*) purché l'I.C.I. relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

RIDUZIONI D'IMPOSTA

Ai sensi dell'art. 2 del "Regolamento comunale per l'applicazione dell' I.C.I.", l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. La riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dai commi a) e b) dell'articolo 31 della legge 457/78

SCADENZE PER I VERSAMENTI DI IMPOSTA

L'I.C.I. si paga in due rate:

l'imposta complessivamente dovuta per tutti gli immobili situati nel territorio comunale deve essere versata in due rate, delle quali:

1^ RATA (o versamento in unica soluzione) **entro il 16 giugno 2011**, pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno in corso calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

2^ RATA **entro il 16 dicembre 2011**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, comprensiva dell'eventuale conguaglio sulla prima rata già versata.

Pertanto, considerato che il Comune ha confermato anche per l'anno in corso le medesime aliquote vigenti nell'anno 2010, qualora non si verificano variazioni nel possesso degli immobili rispetto all'anno precedente, il contribuente è tenuto a versare entro il 16 giugno 2011 il 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2011.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione per l'intero anno, da corrispondere entro il **16 giugno**. In questo caso il soggetto passivo I.C.I. dovrà effettuare il calcolo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel comune nell'anno in corso e non quelle deliberate per l'anno precedente.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta totale da versare è uguale od inferiore a € 5,00

Nella generalità dei casi l'importo dovuto per la prima rata è pari al 50% dell'imposta annuale salvo che non siano intervenute variazioni nel corso del primo semestre 2011 nel qual caso l'acconto dovuto è pari al 100% dell'imposta dovuta per i primi sei mesi.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16.12.2011, con applicazione degli interessi nella misura del 3% (comma 4bis art.1 L.24.3.93 n.75)

MODALITA' DI VERSAMENTO

Questo Comune, con atto giuntale n. 290 del 29.12.1999, ha deliberato la riscossione diretta dell'I.C.I. a partire dall'anno 2000, per cui:

dall'anno 2000, il versamento si effettua a mezzo appositi bollettini di C/C postale mediante:

- versamento diretto, utilizzando lo stesso bollettino del c/c postale, presso lo sportello della tesoreria Comunale BANCA POPOLARE FRIULADRIA agenzia di Palazzolo; *(al versamento effettuato presso la Tesoreria Comunale non viene aggiunta alcuna spesa di commissione);*

- tramite bonifico bancario a favore della stessa tesoreria;

- versamento postale su C/C n. **11195591** intestato a: COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA – RISCOSSIONE I.C.I. SERVIZIO TESORERIA.- VIA ROMA N.58.-

ovvero a mezzo mod. F24 come previsto dal D.L. 223/06 convertito nella L. 248/06.

Entro il mese di maggio, questo Comune, invierà a tutti i contribuenti che hanno effettuato un versamento di imposta nel 2010, i moduli necessari per i pagamenti relativi al 2011.

Il modulo non verrà inviato a coloro che possiedono unicamente l'abitazione principale *(ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9) e/o pertinenza in quanto l'imposta non è dovuta.*

Qualora detti moduli non dovessero pervenire, il contribuente potrà richiederli all'Ufficio Tributi del Comune, all'ufficio Postale e presso il Tesoriere Comunale Banca Popolare Friuladria SpA fil. di Palazzolo dello Stella.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE I.C.I.

A decorrere dall'anno 2008 è definitivamente soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI di cui all'art. 10, c. 4 del D. Lgs. n. 504/92.

Permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D. Lgs 18/12/97 n. 463

Si informa che con delibera consiliare n. 15/2008 è stato approvato il nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI. Lo stesso è stato modificato con delibere consiliare n. 07/2009 e n. 56/2010
Ulteriori informazioni possono essere richieste all'ufficio Tributi del Comune.
Copia del vigente regolamento si trova sul sito www.comune.palazzolodellostella.ud.it oppure può essere richiesta all'ufficio Tributi del Comune.

Applicazione dell'art. 5 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili. Disposizioni per prevenire il contenzioso

Fermo restando che il valore dell'area edificabile, ai fini dell'applicazione dell' ICI, è quello venale in comune commercio, non si farà luogo all'accertamento se il valore delle aree viene dichiarato in misura non inferiore a quello indicato nel sottoriportato prospetto

Suddivisione in zone territoriali omogenee = Zone Urbanistiche:

ZONA	DESTINAZIONE	NOTE	Valore ai fini ICI
Aa	residenziale/commerciale/ direzionale	Comprende il nucleo storico del Capoluogo	€ 80,00
Ab	residenziale/ commerciale	Comprende il nucleo storico di Piancada	€ 65,00
B	residenziale	Zona residenziale sviluppate attorno ai due nuclei storici e lungo la viabilità principale.	€ 35,00
C	Da lottizzare	Zona residenziale di espansione	€ 20,00
C	Lottizzato	Zona residenziale di espansione	€ 40,00
D2	artigianale – industriale lottizzata	Zone industriali artigianali di nuova edificazione	€ 20,00
D2	artigianale – industriale da lottizzare	Zone industriali artigianali di nuova edificazione	€ 8,00
D3	artigianale - industriale	Zone industriali artigianali esistenti	€ 22,00
D6	artigianale e commerciale	Zone artigianale di modeste dimensioni e commerciale	€ 22,00
D6	artigianale e commerciale da lottizzare	Zone artigianale di modeste dimensioni e commerciale	€ 9,00
G	Turistica	Zone per impianti ricettivi di tipo turistico	€ 20,00
H	commerciale	Zone commerciali e ricettive	€ 30,00
O	residenziale	Zone residenziali commiste con altre funzioni (agricola, piccolo artigianato, depositi, ecc)	€ 28,00